

TRIBUNALE DI PORDENONE

N. R.G. 27/2022 conc.prev.

IL TRIBUNALE

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Lanfranco Maria Tenaglia Presidente dott. Roberta Bolzoni Giudice rel. dott. Lucia Dall'Armellina Giudice

nel procedimento ex art. 44 CCII n. r.g. 27/2022 promosso da:

| | Parte_1 | | , assistito | dall'avv. | A^{\cdot} | vvocato_ | _1 | per |
|----------|---------------|----------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|-----|
| delega | apposta in o | calce al | ricorso, co | n domicilio | o eletto in | 1 | Indirizzo_1 | |
| 5 1 | Luogo_1 | presso | il difensor | e | | | | |
| [etti o | li artt 39 co | mma 3 | 40 e 44 co | omma 1 C | CII· | | | |

Letti gli artt. 39, comma 3, 40 e 44, comma 1, CCII; considerato che con ricorso depositato il la società *Parte_2*

Parte_1

[...] ha proposto domanda di cui all'art. 40 CCII, riservandosi di presentare, ex art. 44, comma 1, CCII, la proposta, il piano e gli accordi;

FISSA

termine di giorni sessanta ai fini del deposito, a cura del debitore, della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2;

AVVERTE

il debitore che il termine anzidetto è suscettibile d'essere prorogato su sua istanza, fino ad ulteriori sessanta giorni, esclusivamente in presenza di

[...]

giustificati motivi e sempreché non constino di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale;

NOMINA

commissario giudiziale il dott. Persona_1;

il predetto commissario riferisca immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi;

letto l'art. 49, comma 3, lettera f) CCII,

AUTORIZZA

il predetto organo commissariale, con le modalità di cui agli articoli 155quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

ONERA

il debitore di riferire con relazione scritta da depositarsi nel fascicolo telematico della procedura ogni trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto e sino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art. 44, in ordine alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, sotto la vigilanza del commissario giudiziale;

ONERA

il debitore di depositare, con la medesima periodicità, una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria;

DISPONE

che, a cura del cancelliere, detta ultima relazione sia iscritta, entro il giorno successivo al deposito, nel registro delle imprese;

ORDINA

al debitore di versare, entro il termine perentorio di dieci giorni, la somma di euro 5.000,00 per le spese della procedura. La somma dovrà essere versata su c/c bancario intestato alla società in concordato preventivo, in persona del Commissario Giudiziale, da aprirsi presso un Istituto di Credito di *Luogo_1* prescelto dal Commissario.

Pordenone, Data_3

Il Presidente